



COMUNE DI ACQUI TERME

Settore Tecnico e Patrimonio

Determinazione n. 285

del 13/04/2021

**AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PROCEDURA APERTA
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO
EX ART.54 D.LGS N.50/2016 E SMI LAVORI DI
MANUTENZIONE IN FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE. CIG 87057704AC**

Determinazione n. 285 del 13/04/2021

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART.54 D.LGS N.50/2016 E SMI LAVORI DI MANUTENZIONE IN FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. CIG 87057704AC

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E PATRIMONIO

Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell'art. 5 e dell'art. 183 del D. Lgs nr. 267/2000 e smi;

DATO ATTO CHE:

- la manutenzione ordinaria dei fabbricati deve essere realizzata con l'obiettivo di preservare il patrimonio comunale, curandone la conservazione e la protezione, in considerazione delle caratteristiche oggettive delle strutture, evitandone il degrado;
- tra gli interventi di manutenzione ordinaria, oltre alle tipologie di lavorazione definite standard, si possono riscontrare interventi specifici, spesso non prevedibili, strettamente correlati alla natura del bene, che necessitano di personale specializzato;
- i lavori di manutenzione da eseguire, analizzando il flusso delle richieste di intervento storicamente registrate, riguardano una pluralità di tipologie di lavorazioni, le più a chiamata o a guasto, per le quali non si possono generare computi metrici specifici, se non in larga scala e non dettagliabili in fase di progettazione anche per quel che attiene gli oneri di sicurezza;

VISTO l'art.54 del D.lgs n.50/2016 e smi;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione con un adeguato e puntuale sistema di interventi da effettuare in caso di necessità, può procedere all'affidamento dei lavori di manutenzione di cui trattasi, mediante lo strumento dell'accordo quadro ex art.54 del Codice come disciplinato dal comma 3, cioè concluso con un solo operatore economico sulla scorta di un "contratto normativo" con cui sottoscrivere contratti attuativi cioè contratti finalizzati alla effettiva attuazione di quanto convenuto nell'Accordo, anche per fronteggiare eventuali bisogni non quantificabili e non programmabili nel tempo;
- l'accordo quadro, pertanto, ha la finalità di regolamentare le prestazioni specifiche derivate che verranno assegnate all'operatore economico aggiudicatario durante il periodo di durata dell'accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi di manutenzione, GLI ORDINATIVI, nel rispetto delle norme generali fissati dal capitolato speciale di appalto che individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- la natura dell'Accordo quadro consente a questo Ente di non obbligarsi anticipatamente alla corresponsione della somma corrispondente al valore dell'Accordo stesso e che, pertanto, tale importo non è da considerarsi vincolante in quanto il Comune procederà alla stipula di

specifici contratti applicativi solo nella misura corrispondente alla reali necessità in base alle disponibilità economiche a disposizione;

- l'importo massimo dell'accordo quadro è predeterminato di Euro 123.000 oltre IVA;
- il predetto importo è presunto, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino all'intera concorrenza e non costituisce per l'impresa aggiudicataria minimo garantito;
- l'importo dei contratti applicativi affidati, secondo il capitolato speciale di appalto, terrà, pertanto, conto dei limiti posti dagli stanziamenti di bilancio per i capitoli di riferimento, per tutta la durata dell'accordo;

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico ha elaborato gli atti tecnici necessari (Capitolato speciale di appalto; Schema di accordo quadro; Schema DI ORDINATIVO E DI RAPPORTO DI INTERVENTO, Elenco prezzi costituito dal Prezziario Regione Piemonte anno 2020) per addivenire all'affidamento di un unico accordo quadro avente durata 01/05/2021 – 30/04/2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del..... con la quale sono stati approvati gli atti tecnici di cui sopra, dando atto che, sulla base di quanto sopra rappresentato, è stato disposto che l'importo massimo dell'accordo quadro è predeterminato di Euro 123.000 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- il predetto importo è presunto, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino all'intera concorrenza e non costituisce per l'impresa aggiudicataria minimo garantito;
- l'importo dei conseguenti contratti applicativi affidati, secondo il capitolato speciale di appalto, terrà pertanto conto dei limiti posti dagli stanziamenti di bilancio per i capitoli di riferimento, per tutta la durata dell'accordo medesimo;

PRECISATO che l'Accordo quadro non viene diviso in lotti funzionali, ex art.51 del D.lgs n.50/2016 e smi, in quanto per le caratteristiche del medesimo non è possibile né economicamente conveniente la suddivisione in lotti poiché, trattandosi di lavorazioni omogenee e strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà rispondere globalmente;

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50 (di seguito Codice) avente ad oggetto: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura" così come integrato dal D.lgs n.56/2017 (correttivo) E MODIFICATO MEDIO TEMPORE dal D.L.32/2019 (CD.Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella Legge 14/06/2019 n.55;

ATTESO che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto, sussistendo l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, di espletare la procedura per la scelta del contraente, secondo la documentazione progettuale come sopra approvata precisando che:

- non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell'appalto, in quanto tale soluzione non è risultata compatibile con la specifica natura dell'appalto, né economicamente conveniente;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., lo scopo è quello di assicurare, per tutta la durata annuale dell'accordo quadro, la realizzazione di opere edili ed affini di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria di pronto intervento sugli immobili del Comune di Acqui Terme e sui relativi componenti impiantistici funzionali, da effettuarsi mediante prestazione di mano d'opera, fornitura di materiali, mezzi d'opera, noli, somministrazioni ed opere provvisorie;
- l'oggetto del contratto è l'accordo quadro ex art.54 del Codice con un unico operatore economico come previsto al comma 3 con un importo massimo spendibile e stimato dell'appalto pari ad € 123.000,00 oltre IVA di cui Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza (importo presunto);
- la scelta del contraente avrà luogo, mediante esperimento di apposita procedura aperta così come individuata all'art.3 punto sss), telematica ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.a), dell'art. 60 e artt.40,52 e 58 del Codice dei contratti pubblici, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis. che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- in particolare, trattandosi di contratto da stipulare a misura, il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
- è prevista la verifica delle offerte anomale secondo le modalità dell'articolo 97 del Dlgs 50/2016 vigente ed è previsto il ricorso all'esclusione automatica di cui al comma 8 del citato articolo qualora il numero di offerte ammesse sia non inferiore a dieci.

DATO ATTO altresì che la legge n.120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 “decreto semplificazioni” ha in particolare per il sottosoglia lasciato alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anziché quelle semplificate e derogatorie e che, conseguentemente, non si applica per questo contratto la Legge n.120/2020 di conversione del D.L. n.76/2020 se non per gli articoli a regime;

RILEVATO che ulteriore motivazione alla scelta di adottare le procedure ordinarie al posto di quelle derogatorie:

- è insita nella natura dell'accordo quadro;
- l'indagine di mercato comporterebbe, comunque, tempi tecnici collegati alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse ed al successivo invito a presentare offerta degli operatori economici eventualmente interessati;
- l'indizione di una procedura aperta consente, invece, la più ampia partecipazione di soggetti qualificati nonché il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
- le indicazioni operative per l'applicazione del D.L. 76/2020 emanate da ANCI a settembre 2020 e l'orientamento maggioritario espresso in materia ritengono che la stazione appaltante possa ricorrere, anche per gli affidamenti sottosoglia, alle procedure ordinarie purché ciò

non comporti un aggravamento del procedimento, in relazione ai tempi di conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario rispettare i tempi procedurali previsti dal D.L. Semplificazione convertito nella legge n.120/2020 che per il sottosoglia prevede che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga, in questo caso (contratto inferiore a 150.000 euro), entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del bando quale valido ed unico atto di avvio del procedimento;

RILEVATO che l'art. 8, co.1, lett.c), del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 prevede: “ *in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'art. 60, co.3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.*”;

RITENUTO, dunque, necessario fissare in 15 giorni il termine di ricezione delle offerte non essendo indispensabile, dal punto di vista tecnico, elaborare proposte progettuali, rilevando altresì che non si pone la necessità di sopralluoghi;

RITENUTO opportuno delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la presente gara telematica, come da convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37 comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la centrale unica di committenza;

D E T E R M I N A

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione sia al fine di cui all'art.3 della legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016;
2. di procedere, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione con un adeguato e puntuale sistema di interventi da effettuare in caso di necessità, all'affidamento dei lavori di manutenzione di cui trattasi, mediante lo strumento dell'accordo quadro ex art.54 del Codice come disciplinato dal comma 3 cioè concluso con un solo operatore economico sulla scorta di un “contratto normativo” con cui sottoscrivere contratti attuativi cioè contratti finalizzati alla effettiva attuazione di quanto convenuto nell'Accordo, anche per fronteggiare eventuali bisogni non quantificabili e non programmabili nel tempo per un importo massimo spendibile e stimato dell'appalto pari ad € 123.000,00 oltre IVA di cui Euro 3.000,00 per oneri di sicurezza (importo presunto);
3. di indire apposita procedura aperta così come individuata all'art.3 punto sss), telematica ai sensi del combinato disposto dell'art.35 comma 1 lett.a), dell'art. 60 e artt.40,52 e 58 del Codice dei contratti pubblici, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.36 comma 9 bis. che richiama l'art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

4. di dare atto, in particolare, che:
 - Trattandosi di contratto da stipulare a misura, il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
 - È prevista la verifica delle offerte anomale secondo le modalità dell'articolo 97 del Dlgs 50/2016 vigente, ed è previsto il ricorso all'esclusione automatica di cui al comma 8 del citato articolo qualora il numero di offerte ammesse sia non inferiore a dieci non trovando applicazione come specificatamente motivato in premessa la legge n.120/2020 se non per l'articolato a regime;
5. di ribadire che si rende comunque necessario rispettare i tempi procedurali previsti dal D.L. Semplificazione convertito nella legge n.120/2020 che per il sottosoglia stabilisce che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga, in questo caso (contratto inferiore a 150.000 euro), entro il termine di due mesi dalla data di pubblicazione del bando quale valido ed unico atto di avvio del procedimento;
6. di dare atto che sia ai sensi dell'art.36 comma 9 del Codice che l'art.8 della legge n.120/2020 è possibile ridurre a 15 giorni la ricezione delle offerte per la gara in argomento;
7. di delegare la CUC dell'Acquese ad espletare la relativa procedura di affidamento, ribadendo che la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, per quanto trattasi, svolgerà, l'intera procedura di gara per conto del Comune di Acqui Terme attraverso l'utilizzazione della piattaforma: **appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti** conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
8. di dare atto che le funzioni di R.U.P. del procedimento in oggetto ai sensi dell'art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi sono svolte dall'Arch. Marco Cascone, Dirigente dell'Ufficio Tecnico;
9. di precisare che l'origine dell'impegno di spesa non è la presente determinazione di avvio dell'accordo quadro ma i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore; pertanto con successivo apposito provvedimento si provvederà all'assunzione dei relativi impegni;
10. che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ex D.lgs n.33/2013.-

Il Dirigente del
Settore Tecnico e Patrimonio
Marco Cascone

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Acqui Terme.-

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

CASCONE MARCO;1;13838719